

## **Comunicato Accordo con Mercitalia Rail**

Nel pomeriggio di ieri 20 luglio 2017 si è concluso con la sottoscrizione del verbale di accordo con Mercitalia Rail S.r.l. il confronto sulla verifica relativa all'applicazione della normativa contrattuale del Personale Mobile convenuta il 16 dicembre 2016.

Nell'ambito degli incontri iniziati il 13 febbraio u.s. gli approfondimenti e le verifiche effettuate hanno consentito di giungere a delle soluzioni condivise sulle tre macro questioni che sono state oggetto di confronto tra le parti, ovvero:

- Servizi con RFR con durata dell'assenza dalla residenza superiore a 24 ore;
- Flessibilità in gestione operativa;
- Fruizione del pasto.

Su questi tre punti sono state chiarite le modalità applicative, anche in considerazione della particolare tipologia del trasporto merci e della produzione di MIR, ponendo un limite oggettivo alle flessibilità che si determinano in gestione fissandole nel numero massimo mensile di 10 (totali tra programmate e in gestione) aumentando l'indennità prevista in caso di mancata riprogrammazione della pausa per la refezione in caso di ritardo del treno. **In ogni caso è confermata l'opzione volontaria del lavoratore come previsto dal contratto.**

In merito alle flessibilità non esigibili, come nel caso del 2° e 3° RFR diurno e del 7° RFR, è stata confermata la necessità della contrattazione territoriale e si è concordato solo l'introduzione o l'aumento di specifiche indennità.

### **L'accordo prevede:**

- **Per i servizi con RFR con durata dell'assenza dalla residenza >24 ore con servizio di ritorno non caratterizzato da esclusiva attività di condotta:**

L'intesa tende a salvaguardare nella fase di programmazione quanto previsto alla lettera r) del punto 2.7.5 dell'articolo 13 del CA FS, ribadendo anche che il servizio di ritorno, a seguito di RFR, debba prevedere l'effettuazione di un treno con partenza prevista da uno degli impianti della stessa località di servizio sede del RFR e che **la cui destinazione realizzi le condizioni per consentire il rientro "verso" l'impianto di residenza del personale.**

Qualora non sia possibile la realizzazione del servizio di ritorno con le caratteristiche indicate, ovvero lo stesso non sia caratterizzato da esclusiva attività di condotta, la stessa potrà essere preceduta e/o seguita da:

- § attività di viaggi fuori servizio;
- § spostamenti di servizio;
- § attività di condotta di treni di locomotive isolate da utilizzare o utilizzate per l'effettuazione del proprio treno;

solo se funzionali all'effettuazione di un treno che realizzi la condizione del **rientro il prima possibile "verso" l'impianto di residenza**: in tali casi la somma delle ore di condotta effettiva programmata e delle attività accessorie/complementari correlate, **dovrà essere prevalente rispetto al nastro lavorativo graficato dal turno** per il servizio di ritorno, rispetto alle restanti ore di lavoro per attività non di condotta.

In ogni caso avvenuto il rientro in residenza del personale, allo stesso non dovranno essere programmate e richieste attività lavorative non strettamente collegate al treno effettuato (attività di riserva, traghettamento).

- **Applicazioni delle flessibilità in gestione operativa;**

In riferimento a quanto emerso nell'ambito del confronto, relativamente alle caratteristiche del trasporto merci e del mercato che influenzano l'offerta commerciale di MIR che ha come conseguenza la riprogrammazione mensile dei turni del personale che sono interessati in gestione da soppressioni e variazioni di servizio, l'intesa raggiunta consente l'utilizzo delle sole flessibilità rese esigibili dal CA FS, fatta esclusione per le 14 ore di riposo giornaliero, anche in gestione operativa prevedendo:

§ L'introduzione di un limite pro-capite mensile di 10 di servizi con flessibilità effettuabili nel mese come risultante della somma dei servizi con flessibilità effettuati e previste dal proprio turno (Modulo TV2) e/o di quelli eventualmente riprogrammati e assegnati in gestione operativa (totale tra le flessibilità programmate e quelle in gestione).

Tale limite è finalizzato a contenere per tutto il personale gli eventi mese dei servizi effettuati con flessibilità esigibili, limite che non era previsto da contratto né per il personale inserito in turno né per il personale senza turno assegnato.

§ il rispetto dei limiti orari, numerici settimanali e mensili previsti dal CCNL Mobilità/Area AF e dal CA FS, e delle norme che regolano le variazioni del servizio (*Circolare TV.32.1/1065 del 3.08.1981*) a seguito dell'assegnazione al personale di servizi con flessibilità esigibili riprogrammati in gestione operativa;

§ l'introduzione di un termine di preavviso che, determini in ogni caso che i servizi elaborati in regime di flessibilità in gestione operativa, dovranno essere comunicati al personale interessato entro il termine del servizio precedente; è stato previsto anche la possibilità di un preavviso inferiore alle 48 ore dall'inizio del servizio. In tale caso al personale viene riconosciuta di una indennità aggiuntiva di € 8,00 per ogni evento.

- **Fruizione del pasto**

Viene confermato l'impianto normativo della lettera w) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS, prevedendo solo di incrementare da € 7,70 a € 18,00 del compenso forfettario da riconoscere al personale nei casi previsti al:



§ 2° cpv. relativo alla fase di contrattazione a livello territoriale, solo previa intesa tra le parti potrà prevedere di concordare servizi per i quali non sarà possibile programmare la pausa per il pasto;

§ 4° cpv. : relativo alla facoltà del personale di optare tra la riprogrammazione della pausa, con riposizionamento della stessa all'interno della prestazione lavorativa ma fuori dalle fasce orarie 11:00 – 15:00 o 18.00 – 22.00, e il riconoscimento del compenso forfettario di € 18,00.

In ogni caso come OO.SS. abbiamo ribadito la necessità di salvaguardare la fruizione del pasto evidenziando nel complessivo di tutti gli aspetti che possono interessare le diverse tipologie di servizio, precisando che quanto previsto ai restanti cpv. 3° - 4° e 5° della stessa lettera w) si intende riferito sia ai servizi programmati in A/R sia ai servizi programmati con RFR.

Inoltre nei casi in cui il servizio non preveda la programmazione della pausa per la refezione nel grafico e a causa del ritardo non sia possibile fruire del pasto in residenza o nella località sede del RFR, resta e spetta al solo personale interessato la facoltà di richiedere la sosta per il pasto ovvero di optare per il riconoscimento dell'importo forfettario di € 18,00.

- **Flessibilità da negoziare a livello territoriale**

Nell'intesa è stata recepita la disponibilità del sindacato ad individuare a livello centrale solo la formulazione di linee guida nazionali che possano favorire la contrattazione territoriale e che ha determinato solo l'introduzione o l'incremento dei compensi per alcune delle flessibilità di competenza del territorio che resta titolare delle trattative inerenti la possibilità di concordare o meno le flessibilità prevista dal CA FS.

Fase negoziale territoriale all'interno della quale verrà ricondotto anche il confronto sui turni di servizio e sulla problematica inerente il personale senza turno assegnato, con l'impegno a definire la progressiva riduzione di agenti privi di turno assegnato, prevedendo l'incremento progressivo delle giornate degli attuali turni con fasce di utilizzazione.

Roma 21 luglio 2017

Le Segreterie Nazionali

